

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing	
	Data: 15 dicembre 2023	Pagina 1 di 18

POLICY DI WHISTLEBLOWING

Vers.	Data	Modifiche apportate
1	15 dicembre 2023	Entrata in vigore della Policy di Whistleblowing

Bussolengo, 15 dicembre 2023

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 2 di 18

Sommario

1. IL QUADRO NORMATIVO	3
2. WHISTLEBLOWING, SEGNALANTI E PERSONE COINVOLTE.....	3
3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DELLA POLICY	5
4. CONTENUTO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
4.1 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	8
6. SVILUPPO DELLA SEGNALAZIONE.....	10
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	12
8. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA COINVOLTA.....	14
9. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	14
10. REGIME SANZIONATORIO	15
11. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PRESENTE POLICY	15
11. MODELLO DI SEGNALAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
12. ALLEGATO A	15

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 3 di 18

1. IL QUADRO NORMATIVO

ASAK & CO S.p.a. (di seguito anche “Asak” o la “società”) ritiene che operare in modo corretto ed etico non solo sia un dovere ma rappresenti un’opportunità di sviluppo degli affari: per tale motivo la società ha adottato e mantiene aggiornato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e il Codice Etico.

In questo ambito, Asak promuove ed incentiva l’effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità (come di seguito definite).

Pertanto, con la presente policy Asak intende dettare le regole per la gestione ed il trattamento di tali segnalazioni affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l’analisi delle segnalazioni e per le successive verifiche, con le relative misure poste a tutela dei segnalanti.

In ogni caso, fatte salve le situazioni di frode, sono escluse dalla presente procedura le generiche anomalie operative che dovessero essere individuate dalle strutture aziendali nell’ambito dei controlli interni previsti e segnalate ai diversi responsabili di funzione.

La policy whistleblowing è stata redatta tenendo conto del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."

Oltre al dettato normativo la policy si ispira ai seguenti documenti:

- a) “Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing” emanate da Transparency International Italia nel mese di ottobre 2016;
- b) “A best practice guide for whistleblowing legislation” emanata da Transaperency International nel 2018;
- c) “La disciplina in materia di whistleblowing – Nota illustrativa” emanata da Confindustria nel mese di gennaio 2018;
- d) “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” di Confindustria aggiornate a giugno 2021;
- e) “Guida operativa per gli enti privati - Nuova Disciplina Whistleblowing” di Confindustria di ottobre 2023.

2. WHISTLEBLOWING, SEGNALANTI E PERSONE COINVOLTE

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all’emersione di situazioni di

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 4 di 18

degenerazione e di irregolarità nella singola gestione societaria e partecipa attivamente ad un processo di prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Società.

La procedura non ha per oggetto l'inoltro di lamentele, doglianze personali, osservazioni o segnalazioni relative ai rapporti di lavoro o gerarchici o che esulino dall'ambito delle violazioni del Modello Organizzativo in materia di D.Lgs 231/2001.

La presente procedura è rivolta:

- a) a tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- b) a tutti i dipendenti, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale, a coloro che cooperano e collaborano con Asak – a qualsiasi titolo – nel perseguimento dei suoi obiettivi;
- c) e – più in generale – a chiunque intrattenga con la società rapporti d'affari (ad es. clienti, fornitori, consulenti, agenti, partner commerciali ecc.).

Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto, tra cui:

- i lavoratori subordinati di Asak;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per Asak;
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Asak.

La segnalazione può essere presentata anche quando le informazioni sulle presunte violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, o successivamente allo scioglimento del rapporto (a condizione che il segnalante ne abbia preso conoscenza nel corso del rapporto stesso).

Persone coinvolte

Le segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti, membri degli organi sociali, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner e altri soggetti terzi in relazioni d'affari con la società.

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing Pagina 5 di 18
---	---

3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DELLA POLICY

Con la presente policy la società tutela il dipendente che segnala illeciti e, in particolare:

- chiarisce i principi ispiratori dell'istituto e il ruolo del Servizio Esterno Whistleblowing quale destinatario della segnalazione;
- precisa l'iter di gestione delle segnalazioni, attraverso step procedurali definiti;
- indica le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali persone coinvolte.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Asak intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

Asak, al fine di garantire la massima sicurezza del sistema ha optato per la gestione delle segnalazioni tramite una piattaforma esterna (OpenBlow), che oltre a consentire la segnalazione degli illeciti e la gestione delle segnalazioni utilizzando modalità digitali, ottempera alle direttive e alle norme di riferimento, assicurando la massima riservatezza.

La gestione delle segnalazioni avverrà tramite un servizio esterno di gestione delle segnalazioni tramite professionisti specializzati che svilupperanno gli adempimenti fissati dal D.Lgs. 24/2023 (di seguito Servizio Esterno Whistleblowing).

4. CONTENUTO E OGGETTO DELLA SEGNAZIONE

4.1 IL CONTENUTO DELLA SEGNAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Servizio Esterno Whistleblowing possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing Pagina 6 di 18
---	---

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta/le persone coinvolte che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in:

- di **violazioni di disposizioni dell'Unione europea** (illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione), attraverso i **diversi canali di segnalazione** all'uopo previsti (secondo le condizioni previste dal Decreto): canale interno, canale esterno Anac, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria/contabile.

Relativamente alle violazioni della normativa europea si tratta di:

- ⇒ illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- ⇒ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- ⇒ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 7 di 18

ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

⇒ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

In sintesi gli illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali possono riguardare:

- appalti pubblici
- servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
- sicurezza e conformità dei prodotti
- sicurezza dei trasposti
- tutela dell'ambiente
- radioprotezione e sicurezza nucleare
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e salute e benessere degli animali
- salute pubblica, protezione dei consumatori
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Per quanto riguarda le informazioni relative alle violazioni, saranno ritenute rilevanti le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non saranno ritenute rilevanti le segnalazioni generiche, le mere "voci" o i "sentito dire" né le lamentele e le rivendicazioni personali. Nel dettaglio sono escluse le segnalazioni. Nel dettaglio sono escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'Allegato del D. Lgs. n. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea, indicati nella parte II dell'Allegato alla DWB;

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 8 di 18

- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza e quindi:

- quanto si è appreso in virtù del ruolo rivestito;
- notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- informazioni di cui il segnalante sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito.

Quanto ai fatti denunciati, è opportuno che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nell'accezione sopra indicata, e pur non potendosi richiedere ai fini di un accertamento veri e propri elementi di prova, è altresì opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione ma verranno valutate per eventuali verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

CANALE INTERNO

Il canale interno è il primo canale da utilizzare per le segnalazioni di illeciti.

La segnalazione è indirizzata al Servizio Esterno Whistleblowing di Asak .

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) in modalità telematica, attraverso la piattaforma esterna OpenBlow messa a disposizione in apposito link dalla pagina Intranet aziendale e della pagina internet di Asak;
- b) in forma orale, verbalmente, mediante comunicazione telefonica o dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei componenti del Servizio Esterno Whistleblowing ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

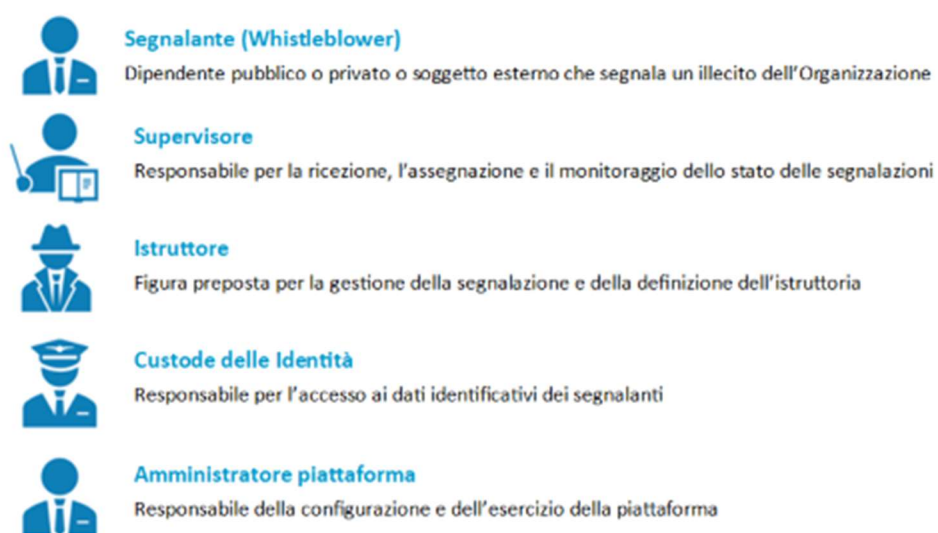
Laddove la segnalazione interna fosse presentata ad un soggetto diverso dal Servizio Esterno Whistleblowing, la stessa dovrà essere trasmessa dal destinatario, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Servizio Esterno Whistleblowing, quale soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 9 di 18

La piattaforma utilizzata OpenBlow:

- separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- gestisce le segnalazioni, assicurando la tracciabilità del processo;
- mantiene riservato il contenuto delle segnalazioni durante l'intera fase di gestione della segnalazione;
- adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata;
- adotta adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione (fisico, logico, ibrido);
- adottare politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- adotta politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico).

I principali attori coinvolti nel processo di Whistleblowing interagiscono fra di loro in modalità sicura e riservata attraverso la piattaforma:



L'istruttore che riceve la segnalazione è il Servizio Esterno Whistleblowing che procede in prima analisi all'analisi del contenuto della stessa per evitare qualsivoglia potenziale ed eventuale conflitto di interessi.

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 10 di 18

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

CANALE ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

Si evidenzia che la persona segnalante può effettuare una **segnalazione esterna** all'Anac se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle condizioni richiamate dall'art.6 del D. Lgs. n. 24/2023 e **se si tratta di violazioni di disposizioni dell'Unione europea**.

La disciplina prevede anche la **denuncia all'Autorità giudiziaria** e la **divulgazione pubblica** (anche in questo caso solo per violazioni del diritto UE) attraverso cui le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Anche la divulgazione pubblica è consentita solo al ricorrere di condizioni tassative previste dal Decreto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA SEGNALAZIONE

La Società effettuerà i trattamenti di dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni nel rispetto della normativa in materia di privacy, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") ed il D. Lgs. n. 196/2003, e conformemente all'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR allegata alla presente Policy (**Allegato A**).

6. SVILUPPO DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Servizio Esterno Whistleblowing che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali informativi previsti dalla presente procedura, il Servizio Esterno Whistleblowing:

- acquisisce la segnalazione e ne effettua una iniziale valutazione sommaria;
- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- effettua verifiche preliminari dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante;
- nel corso dell'istruttoria mantiene le interloquazioni con il segnalante (al quale possono chiedere integrazioni) e dà seguito alla segnalazione. La persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o su sua richiesta) anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

In base agli esiti delle verifiche preliminari, il Servizio Esterno Whistleblowing:

- potrà decidere di non esercitare i suoi poteri di istruttoria (archiviando la segnalazione) qualora ritenga che la natura e il contenuto della segnalazione sia irrilevante ai sensi della normativa di riferimento, nonché priva di elementi di rischio per Asak e i suoi stakeholder, informando dell'esito il soggetto segnalante;
- potrà decidere di esercitare i suoi poteri di istruttoria secondo il livello di urgenza derivante dalla valutazione dei rischi che possono emergere dalla natura della segnalazione e informare dell'esito il soggetto segnalante.

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione si conclude, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento di specialisti e competenze non disponibili all'interno dei membri del Servizio Esterno Whistleblowing, nonché il coinvolgimento di soggetti interni alla Società competenti in materia. Comunque, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante. In una tale ipotesi, su chi sia stato coinvolto a supporto del Servizio Esterno Whistleblowing gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del segnalante ai sensi di quanto indicato nel successivo punto 7.

Esercitati i suoi poteri istruttori, il Servizio Esterno Whistleblowing stilerà una relazione secondo le seguenti casistiche:

- se la segnalazione è ritenuta di carattere gestionale: notifica ad altre articolazioni interne competenti;
- se la segnalazione è ritenuta fondata: comunicazione al CdA e al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalato;
- se la segnalazione è ritenuta fondata e rilevante: coinvolgimento degli organi apicali non coinvolti nei presunti illeciti, con definizione delle azioni legali da adottare;
- se la segnalazione è ritenuta infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave: comunicazione al CdA e al responsabile della funzione aziendale titolare della gestione delle risorse umane affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del soggetto segnalante.

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 12 di 18

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Asak, fermamente convinta dell'importanza del sistema di segnalazione per la lotta a comportamenti illeciti o irregolari:

- garantisce la riservatezza e l'identità del segnalante, riservatezza estesa anche qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Dette informazioni non possono infatti essere rivelate - senza il consenso espresso della stessa persona segnalante - a soggetti diversi dal Servizio Esterno Whistleblowing;
- garantisce il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal fine, infatti, è previsto l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei soggetti che, in ogni modo, potranno in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

La garanzia di riservatezza e anonimato trova un esplicito limite:

- nell'ambito del procedimento penale, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

E' fatto divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante, ossia di "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (così art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 24/2023).

Rappresentano un esempio non esaustivo di atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 13 di 18

- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali, i pregiudizi economici o finanziari, ecc.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In particolare, il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Servizio Esterno Whistleblowing (ed anche, eventualmente, all'Anac che informa l'INPS per i provvedimenti di propria competenza ai fini dell'applicazione di sanzioni pecuniarie) che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al CdA, il quale valuta l'opportunità di svolgere eventuali azioni e/o adottare atti o provvedimenti all'uopo necessari.

Sono nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione. I segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni indicate nell'art.15 del D.Lgs. 24/2023.

Le tutele previste in favore del whistleblower vengono meno quando:

- al momento della segnalazione, il whistleblower aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero false;
- la divulgazione pubblica non è stata fatta nei casi previsti dall'art. 15;

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 14 di 18

- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale, civilistica e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

8. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA COINVOLTA

Asak:

- garantisce la riservatezza e l'identità della persona coinvolta, se non dove strettamente necessario all'esercizio del potere istruttorio e fatti salvi, ad esempio, i casi in cui (i) vi sia una espressa previsione normativa o un provvedimento della pubblica autorità che imponga la comunicazione delle generalità del segnalato oppure (ii) in fase istruttoria – a causa delle caratteristiche delle indagini da svolgere – il Servizio Esterno Whistleblowing abbia necessità di comunicare le generalità del segnalato ad altre strutture/funzioni interne/terzi; (iii) sia necessario coinvolgere il responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari se la segnalazione è ritenuta fondata affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari;
- tutela la sua reputazione e/o la sua carriera professionale da mere delazioni o da accuse infondate, in quanto, in ogni caso, nessun procedimento disciplinare potrà essere avviato in mancanza di precisi e oggettivi riscontri circa la fondatezza della segnalazione.

9. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito dal Servizio Esterno Whistleblowing.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 15 di 18

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti nei verbali, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, tutta la documentazione cartacea viene conservata presso il Servizio Esterno Whistleblowing, in un armadio chiuso a chiave, non accessibile a terzi.

Il Servizio Esterno Whistleblowing rende conto nella Relazione annuale, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute, del loro stato di avanzamento e dell'esito degli approfondimenti svolti.

10. REGIME SANZIONATORIO

Asak, nell'ambito del "sistema disciplinare" previsto nel Modello ex D.Lgs. 231/2001, valuterà e adotterà, qualora sussistenti, adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti di:

- (i) coloro che hanno effettivamente avuto un comportamento "illecito" e/o "irregolare" ai sensi del precedente punto 4.2;
- (ii) coloro che hanno effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave;
- (iii) coloro che violano le misure a tutela del segnalante;
- (iv) coloro che pongono in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

11. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PRESENTE POLICY

La presente Policy è messa a disposizione tramite apposita comunicazione ai dipendente/collaborati della Società, oltreché pubblicata sul portale Intranet aziendale e sul sito web di Asak.

12. ALLEGATO A

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 16 di 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. (UE) 2016/679 (“GDPR”) - WHISTLEBLOWING

Di seguito, Asak & CO S.p.a. fornisce le informazioni relative al trattamento di dati personali nell’ambito della gestione delle segnalazioni di condotte illecite o violazioni di cui all’art. 2.1, lett. a) del d. lgs. 24/2023, comprese quelle del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. (di seguito, “**Modello**”), tramite i canali e le modalità ivi previsti e nella “Policy di Whistleblowing” (di seguito, “**Policy**”).

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è ASAK & CO S.p.a. S.p.a. (di seguito anche “**Titolare**”), P. IVA 02410070235, via Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR, tel. _045 6719611, PEC asak@pec.asak.it.

2. Categorie e fonte dei dati trattati

- Dati trattati: dati comuni (es. nome, cognome, e-mail, etc.) del segnalante, oltreché tutte le informazioni fornite dal segnalante in ordine ad un determinato fatto (ritenuto potenzialmente illecito da quest’ultimo) o da terzi nel corso delle attività istruttorie.
- Fonte dei dati: i dati del segnalante sono forniti direttamente dal segnalante stesso; quelli del segnalato e/o di terzi sono forniti dal segnalante.

3. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?	QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO?	PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI?
Per la gestione delle segnalazioni delle violazioni di cui sopra, incluse le attività istruttorie in merito.	Adempimento di un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare.	I dati sono conservati per un periodo di 5 anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di gestione della segnalazione, salvo l’instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla segnalazione stessa. In tal caso, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e allo spirare dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Se necessario, al fine dell’ adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione e, in generale, della tutela dei diritti del Titolare.	Legittimo interesse del Titolare.	

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 17 di 18

		I dati che manifestamente non sono utili alla gestione della segnalazione saranno cancellati immediatamente.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le tempistiche tecniche di cancellazione e backup.		

4. Conferimento dei dati

La Policy prevede che la segnalazione debba essere effettuata normalmente in forma non anonima. Pertanto, il conferimento dei dati del segnalante è richiesto. Resta sempre ferma la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

5. Categorie di destinatari.

I dati possono essere comunicati all'autorità giudiziaria e altri soggetti pubblici legittimati a riceverli, nonché trasmessi a società o professionisti specializzati in attività di audit e indagine, nel rispetto della riservatezza degli interessati.

I dati saranno trattati Servizio Esterno Whistleblowing, organo deputato alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni; i componenti sono stati espressamente autorizzati al trattamento, nonché, solo in casi strettamente necessari, da ulteriori soggetti appartenenti alle funzioni aziendali della Società coinvolte. Resta fermo che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la si può evincere, direttamente o indirettamente, non saranno rivelate, senza il consenso dello stesso, a soggetti diversi dai componenti del Servizio Esterno Whistleblowing, fermo restando quanto prescritto dalla normativa applicabile (ad es. in ambito penale).

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, cioè il soggetto a cui si riferiscono i dati personali, può ottenere dalla società la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso agli stessi ed alle informazioni di cui all'art. 15, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati nei casi previsti dall'art. 17¹, la

¹ L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati in particolare nei seguenti casi:

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'art. 6.1, lett. a), o all'art. 9.2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21.1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21.2;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8.1.

ASAK & CO S.p.a. Via 2 Giugno, 11-11/A 37012 Bussolengo VR	Policy di Whistleblowing
	Pagina 18 di 18

limitazione del trattamento nei casi previsti dall'articolo 18 del GDPR², nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare, ove applicabili in ragione della natura del trattamento. Ai sensi dell'art. 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante (con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy), il quale informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per l'esercizio dei suoi diritti l'interessato può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto di cui al par. 1 oppure scrivendo una e-mail all'indirizzo asak@pec.asak.it.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

² Le ipotesi in cui è possibile ottenere la limitazione del trattamento sono le seguenti:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) il titolare del trattamento non ne ha più bisogno, ma i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21.1 del GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto a quelli dell'interessato.